



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la nota prot. n. 9096 in data 26/06/2020, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., ha richiesto la proroga fino a tutto il 17/07/2020 dell'Ordinanza n. 39/2020 in data 09/06/2020, per la regolamentazione della circolazione stradale in occasione dei *lavori di ripristino del raccordo ferroviario denominato "raccordo Gabrielli"*, sito in Via dei Sali nell'ambito della circoscrizione portuale di Marghera, affidati all'Impresa appaltante BONAVENTURA S.r.l. di Preganziol (TV);

VISTA: la nota prot. n. 7537 in data 25/05/2020, della stessa Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha richiesto un parere di competenza relativamente ai lavori di che trattasi, nonché la nota prot. n. 5602 in data 08/04/2020 di aggiudicazione dei medesimi lavori, valida come nulla osta di competenza;

VISTO: il Verbale di sopralluogo redatto in data 02/06/2020 dal dipendente Nucleo Nostromi del porto;

CONSIDERATO: che la strada oggetto degli interventi in questione rientra nel novero delle aree portuali aperte alla pubblica circolazione;

VISTE: le proprie Ordinanze n. 15/84 in data 26/03/1984 e ss.mm./ii. e n. 81/2007 in data 16/07/2007 e ss.mm./ii., con le quali sono state emesse le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree portuali del porto commerciale di Marghera, nonché l'Ordinanza n. 39/2020 sopra richiamata;

VISTI: gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada", così come modificato da ultimo con D.M. 22 dicembre 2010;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 80 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTI: gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

Che dalla data di emanazione della presente Ordinanza e **fino al giorno 17 luglio 2020**, verranno effettuati, ad opera dell'Impresa appaltante BONAVENTURA S.r.l. di Preganziol (TV),

*lavori di ripristino del raccordo ferroviario denominato “raccordo Gabrielli”, sito in **Via dei Sali** nella circoscrizione portuale di Marghera, meglio individuato nello stralcio planimetrico **allegato 1** alla presente Ordinanza;*

ORDINA

Articolo 1

Nell’arco temporale di cui al “rende noto”, la circolazione veicolare in **Via dei Sali** di porto Marghera, subirà, durante gli interventi in questione, una locale variazione secondo lo schema di cui alla **Tavola 64** estratta dal D.M. 10 luglio 2002 (**allegato 2**).

Nel suddetto tratto stradale, **è vietata** la sosta e la fermata ai veicoli a motore di qualsiasi tipologia, compresi i mezzi rimorchiati, con esclusione di quelli impiegati dall’Impresa esecutrice dei lavori, della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Sicurezza e di Soccorso, in funzione del loro ufficio.

Articolo 2

L’Impresa appaltante, responsabile dei lavori di cui trattasi, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. munirsi di tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre Amministrazioni/Enti a vario titolo, aventi finalità di tutela di pubblici interessi;
2. redigere e tenere a disposizione un piano operativo di sicurezza (POS), aggiornato secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni governative (DPCM), regionali e comunali attinenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. posizionare, preliminarmente all’inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada o quant’altro il direttore dei lavori riterrà opportuno indicare dovrà essere opportunamente segnalata;
4. oscurare i segnali preesistenti contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente al fine di non generare equivoci;
5. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all’interno dell’area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente sospese;

7. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riguardo ai mezzi di soccorso e di servizio;
8. garantire all'occorrenza la presenza di movieri - muniti delle prescritte dotazioni di sicurezza (DPI) - che assicurino il regolare svolgimento del traffico veicolo;
9. al termine degli interventi di cui al rende noto, provvedere alla pulizia dell'intera carreggiata e al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
*(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.LGS.82/2005 art.21)*




TAVOLA 64

Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato

NOTA: la sezione disponibile inferiore a 5,60m, richiede la segnalazione di senso unico alternato

